

Parte prima

Introduzione

- *Parte introduttiva* *Pag. 1*
- *Inquadramento normativo* *Pag. 7*
- *Scheda sintetica del territorio* *Pag. 28*



Parte introduttiva

PREMESSA, MODALITA' DI LETTURA E AGGIORNAMENTO

Piano intercomunale di protezione civile

Premessa

La presenza di un piano di protezione non è condizione sufficiente per un suo corretto utilizzo, assieme al piano è necessario possedere una guida di massima che ne indichi la modalità più semplice di utilizzo e fissi quelle che sono le caratteristiche principali nonché le modalità di modifica e aggiornamento. Questa sezione del piano contiene indicazioni di base divise per argomenti e può essere considerata la chiave di lettura del documento. Il piano è organizzato per sezioni e alcune di esse contengono argomenti diversi divisi in piccoli fascicoli. Questa strutturazione, oltre ad avere il compito di agevolare la lettura del documento, rispecchia l'ordine di priorità che nel complesso delle attività di protezione civile viene assegnato a determinati argomenti. Nello specifico troveremo:

1. **L'Introduzione comprendente:**
 - a. Parte introduttiva.
 - b. Inquadramento normativo.
 - c. Scheda sintetica del territorio.
2. **Parte concernete l'organizzazione e l'attivazione contenete:**
 - a. Ce.Si.
 - b. Centri di coordinamento (C.O.I., U.D.C.I., Tavolo Tecnico di Verifica)
 - c. Documenti operativi comunali
3. **Parte degli indirizzi operativi contenete:**
 - a. Analisi del territorio e scenari di base
 - b. Procedure generali dell'Unione dei comuni
 - c. L'impiego del volontariato
 - d. Indicazioni gestionali: informazione alla popolazione, uffici e/o funzioni di supporto, acquisti in emergenza e gestione dei materiali assistenziali.
4. **Allegati** (modulistiche, schede delle aree, norme, schede per la gestione dei rischi...)

Approccio al documento

L'approccio all'organizzazione e alla stesura di questo piano è sintetizzabile attraverso tre parole chiave:

Semplicità - Flessibilità - Concretezza

Questa impostazione risponde alla necessità di poter disporre di un documento snello ed immediatamente utilizzabile anche durante un evento emergenziale, un documento che possa guidare le prime azioni del sistema di protezione civile sulla base della conoscenza del territorio, del rispetto delle procedure regionali e di semplici indicazioni derivanti dall'analisi delle soluzioni applicate in eventi simili.

Un ulteriore importante aspetto presente nel piano sta nella sua strutturazione, esso infatti è organizzato per evidenziare in modo chiaro quelle che sono le priorità fondamentali nella gestione di una emergenza. Un corretto approccio a situazioni emergenziali (previste o in essere) non può prescindere infatti dal seguire uno schema operativo basato su di una scala di priorità.

Seguendo l'elenco delle sezioni del piano si può subito notare che il documento assegna la maggiore priorità a quelle attività finalizzate ad una pronta e corretta attivazione delle strutture deputate a coordinare il sistema di protezione civile, a vigilare sul territorio e ad effettuare i primi interventi finalizzati alla salvaguardia dell'incolumità della popolazione. Subito dopo l'attivazione della catena di comando e l'attuazione degli interventi di primo soccorso alla popolazione troviamo la parte contenente indicazioni operative per gli scenari di rischio e per le principali attività connesse con la gestione delle emergenze, inserite con lo scopo di fornire semplici ma importanti istruzioni per orientarsi correttamente nell'affrontare le criticità.

Le procedure e le istruzioni previste sono semplici e chiare, il loro compito è permettere al gestore della protezione civile di effettuare correttamente le attività principali e di trovarsi nella condizione più favorevole per poter affrontare gli eventi con la più ampia flessibilità possibile.

Una pianificazione troppo stringente ed eccessivamente articolata aumenta esponenzialmente la probabilità di trovarsi di fronte ad eventi non coerenti con gli scenari ipotizzati, rendendo di fatto inutile il documento.

Per concludere indichiamo i punti chiave che hanno ispirato l'approccio metodologico utilizzato per la realizzazione di questo piano:

1. L'attivazione rapida delle strutture di coordinamento è una delle maggiori priorità.
2. Nella gestione delle criticità non si può prescindere dal mantenere una stretta vigilanza sul territorio.
3. Il grado di attivazione del sistema di protezione civile deve risultare coerente non soltanto con le previsioni ma soprattutto con la reale situazione verificata sul campo.
4. Un sistema flessibile, dove la capacità decisionale umana è valorizzata al massimo, sarà sempre più efficiente ed efficace di uno basato su rigide procedure codificate a priori.

Modalità di aggiornamento

L'attività di aggiornamento del piano è da ritenersi un percorso a carattere permanente e non una attività da svolgersi in tempi stabiliti. Al fine di semplificare al massimo il lavoro sono state definite delle procedure di aggiornamento coerenti con i contenuti delle varie parti del piano.

Le predette procedure sono sintetizzate in una tabella nella quale è riportata l'indicazione della parte del documento associata alla frequenza ipotizzata di aggiornamento e alla modalità di approvazione della modifica prevista.

Si ricorda infine che tutte le parti del piano potranno essere oggetto di rivalutazione anche attraverso l'attività del Tavolo Tecnico di Valutazione così come specificato nell'apposita sezione del piano.

Modalità di aggiornamento del piano di protezione civile		
Sezione del piano	Frequenza aggiornamento	Modalità approvazione
Introduzione	Quando necessario	Nota del Dirigente e trasmissione a tutto l'elenco di distribuzione
Inquadramento normativo	Ad ogni modifica delle norme	Nota del Dirigente e trasmissione a tutto l'elenco di distribuzione
Scheda di sintesi del territorio	Ad ogni modifica (censimenti, modifiche nei comuni dell'unione...)	Nota del Dirigente e trasmissione a tutto l'elenco di distribuzione
Ce.Si.	Quando necessario	Approvazione a livello intercomunale e dei singoli comuni
C.O.I.		
Unità di Crisi Intercomunale		
I rischi del territorio	A seguito di ogni modifica del quadro esistente e all'atto dell'aggiornamento/sostituzione di ogni piano comunale	Approvazione a seguito di concertazione con tutti i Comuni e in particolare con quello/i interessato alla modifica
Le aree	Dietro richiesta dei Comuni o quando si rendesse necessario in seguito a modifiche della situazione preesistente	Approvazione a seguito di concertazione con tutti i Comuni e in particolare con quello/i interessato/i alla modifica
L'impiego del volontariato	Dopo modifiche procedurali regionali o quando necessario	Nota del Dirigente a seguito di concertazione con tutti i Comuni e, se necessario, con i rappresentanti del volontariato
Indicazioni gestionali	Quando necessario	Nota del Dirigente a seguito di concertazione con tutti i Comuni
Allegati	Quando necessario	Nessuna formalità e trasmissione con una nota a tutti i Comuni.

In aggiunta all'aggiornamento del documento di pertinenza intercomunale si deve segnalare la modalità di implementazione o modifica dei singoli documenti operativi comunali contenuti nel piano intercomunale.

Ogni Comune ha, all'interno del piano intercomunale, un proprio fascicolo che contiene i dati di base e un set sintetico di procedure operative generali. Le singole Amministrazioni potranno aggiungere a questi fascicoli proprie specifiche procedure interne o, se lo dovesse ritenere opportuno, anche altre documentazioni inerenti il proprio territorio. Le modifiche ai documenti operativi comunali che dovessero essere effettuate dalle singole amministrazioni dovranno seguire i seguenti criteri:

1. Essere tempestivamente trasmesse, corredate dall'opportuna nota di adozione a firma del Dirigente responsabile la protezione civile comunale, al centro Intercomunale per l'inserimento nel piano.
2. Le modifiche effettuate dai singoli comuni non potranno riguardare procedure che coinvolgono più amministrazioni (es. gli indirizzi per i flussi di comunicazione intercomunali..) ma soltanto attività / procedure del Comune interessato.

SERIE GENI

*di
di Roma*

TTA



ELLA REPUBBLI

Roma - Sabato, 5 feb

**IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PU
O POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALAI
A**

**e Prima, oltre alla Serie Generale, pu
ne:**

*costituzionale (pubblicata il mercoledì)
unità europee (pubblicata il lunedì e il g
ni (pubblicata il sabato)*

*orsi ed esami (pubblicata il martedì e il
atti pubblici (pubblicata il lunedì, il merc
Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pul*

Inquadramento normativo

LEGGI E BUONE PRASSI

Piano intercomunale di protezione civile

Introduzione

Con il termine "protezione civile" si intendono tutte le strutture e le attività messe in campo dallo Stato e dagli Enti Locali per tutelare l'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

Dal 1992 l'Italia ha organizzato la protezione civile come "Servizio Nazionale", coordinato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto, come dice il primo articolo della legge, dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dagli enti pubblici nazionali e territoriali e da ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale. Al coordinamento del Servizio nazionale e alla promozione delle attività di protezione civile, provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri attraverso il Dipartimento della Protezione civile.

Nella maggioranza dei Paesi europei, la protezione civile è un compito assegnato ad una sola istituzione o a poche strutture pubbliche. In Italia, invece, è coinvolta in questa funzione tutta l'organizzazione dello Stato, dai Ministeri al più piccolo comune, ed anche la società civile partecipa a pieno titolo al Servizio nazionale della protezione civile, soprattutto attraverso le organizzazioni di volontariato. Le ragioni di questa scelta si possono individuare nell'incontro tra una motivazione istituzionale ed una esigenza operativa legata alle caratteristiche del nostro territorio.

Dal punto di vista dell'ordinamento amministrativo, è in corso da anni un processo di riforma orientato ad aumentare il peso, le competenze e le responsabilità delle istituzioni regionali e locali, attuando e sviluppando in forme adeguate alle esigenze di oggi gli orientamenti al regionalismo e alla valorizzazione delle istituzioni locali già presenti nella Carta costituzionale. La protezione civile non poteva essere estranea a questo processo, che spiega l'importanza crescente che stanno assumendo nella struttura del sistema nazionale della protezione civile le Regioni e le amministrazioni locali, l'aumento delle responsabilità e delle competenze loro affidate, l'articolazione dei livelli di decisione e di

intervento, la complessità delle esigenze di direzione e coordinamento del sistema ai vari livelli.

Il modello organizzativo della nostra protezione civile, che origina anche dal processo di riorganizzazione dell'ordinamento amministrativo, risulta particolarmente adeguato ad un contesto territoriale come quello italiano, che presenta una gamma di possibili rischi di calamità e catastrofi sconosciuta negli altri Paesi europei. Quasi ogni area del paese risulta interessata dalla presenza di diverse tipologie di rischio, e ciò rende necessario un sistema di protezione civile flessibile, che assicuri la presenza capillare di risorse umane, mezzi, capacità operative e decisionali in grado di intervenire in tempi brevissimi, ma anche di operare con continuità per prevenire e prevedere le criticità.

Il sistema che si è costruito è basato sul principio di sussidiarietà; il primo responsabile della protezione civile in ogni Comune è il Sindaco, che organizza le risorse comunali secondo piani redatti per fronteggiare i rischi specifici del suo territorio. Quando si verifica un evento calamitoso se le risorse locali non sono sufficienti a farvi fronte si mobilitano immediatamente i livelli provinciali, regionali e, nelle situazioni più gravi, anche quello nazionale, integrando le forze disponibili con gli uomini e i mezzi necessari.

Un'altra importante particolarità è che nel nostro sistema si identificano da subito le autorità che devono assumere la direzione delle operazioni: è infatti evidente che una situazione di emergenza richiede in primo luogo che sia chiaro chi decide, chi sceglie, chi si assume la responsabilità degli interventi da mettere in atto. Nel caso di emergenza di livello comunale questo ruolo compete appunto al Sindaco, definito dalla normativa "Autorità locale di protezione civile" per mezzo della struttura comunale di protezione civile.

La normativa nazionale e regionale

Leggi dello Stato

In merito alla protezione civile si dovrà ricordare, in prima istanza, la cosiddetta "devolution" sancita dalla Legge n. 59/97 (la cosiddetta "Legge Bassanini"). Tale Legge, nasce in seguito alle direttive europee volte a favorire l'armonizzazione fra i paesi

membri dell'Unione sul tema del decentramento, determina numerosi cambiamenti nelle modalità di collegamento tra Stato, Regioni e sistema delle autonomie locali sul campo amministrativo. Per quanto concerne la protezione civile, il decreto attuativo n° 112 del 31 marzo 1998 ridefinisce, al Capo VII del testo, le competenze delle diverse componenti del Servizio nazionale della protezione civile, distinguendo quelle dello Stato (art. 107) da quelle degli Enti Locali (art. 108), ed in particolare:

Art.108, comma 1, lettera c: sono attribuite ai comuni le funzioni relative:

1. all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
2. all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
3. alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le Comunità Montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
4. all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
5. alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
6. all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

La partecipazione diretta degli Enti Locali continua ad essere la priorità per affrontare i rischi in maniera più veloce ed organica: ciò avviene sia rimarcando l'autonomia decisionale locale riguardo alla gestione delle proprie caratteristiche di rischio territoriale, sia potenziando gli strumenti normativi di fruizione delle risorse "prossime" ai luoghi di intervento.

Questo avviene anche successivamente, nel 2001, con nuovi interventi del legislatore sulle funzioni del Sistema italiano di protezione civile.

Il passaggio saliente riguarda le modifiche apportate alla Carta Costituzionale con la Legge Costituzionale n°3 del 18 ottobre 2001. Non più una legge ordinaria, ma una modifica costituzionale che vuole sancire in maniera inequivocabile il percorso intrapreso quasi dieci anni prima. La nuova competenza per gli Enti Locali è qui espressa in maniera definitiva, e permette l'inizio di un nuovo percorso di pianificazione locale dei rischi sul proprio territorio. In dettaglio, la nuova Costituzione definisce ora la Protezione Civile tra le materie di competenza concorrente fra Stato e Regioni:

Art. 117 [...] Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: [...] protezione civile [...]. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

e introduce il principio di sussidiarietà:

Art. 118 Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Ciò significa che spetta alle Regioni la potestà legislativa sulla base dei principi fondamentali dettati dalle leggi statali, ed i processi sia decisionali che operativi, vedono come indispensabili protagonisti gli Enti Locali. La protezione civile è definitivamente un "affare locale", e dalla pianificazione, al controllo, dalla gestione alla mitigazione dei rischi, vede fra gli altri il Sindaco quale protagonista.

Andando poi ad analizzare in modo più specifico il quadro normativo di riferimento sulla protezione civile, incontriamo la Legge n° 100 del 12 luglio 2012 (che ha modificato la Legge n° 225 del 24 febbraio 1992) e che è attualmente alla base dell'attuale realtà di

protezione civile: con essa viene in parte rivisto il Servizio Nazionale di Protezione Civile, e viene fornita una definizione aggiornata delle competenze di Regioni, Province, Prefetture, e Comuni in materia di protezione civile.

Altro aspetto di interesse nella Legge 100 è rappresentato dalle modifiche all'art. 3:

Attività di protezione civile.

Accanto alle attività di “previsione e prevenzione dei rischi”, “soccorso delle popolazioni” e “superamento dell'emergenza” vengono meglio specificate come ulteriori attività necessarie e indifferibili anche quelle dirette al “**contrasto dell'emergenza**” e alla “**mitigazione del rischio**”. Viene poi precisato che le amministrazioni competenti provvedono alle attività di protezione civile nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Previsione.

L'idea di previsione prevista dalla legge n. 225/1992 viene superata con l'introduzione del concetto di “identificazione degli scenari di rischio probabili”. Inoltre si specifica che sono attività di previsione quelle dirette “dove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei livelli di rischio attesi”.

Prevenzione.

Nella generale definizione di prevenzione prevista dalla legge n. 225/1992 – che rimane invariata - si esplicitano le singole attività volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi. Queste attività, definite “non strutturali”, sono: **l'allertamento**, la **pianificazione dell'emergenza**, la **formazione**, la **diffusione della conoscenza della protezione civile**, **l'informazione alla popolazione**, **l'applicazione della normativa tecnica e le esercitazioni**.

Soccorso.

La finalità del soccorso è assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi ogni forma di prima assistenza e ciò si realizza, nella nuova definizione della legge n. 100/2012, con interventi “integrati e coordinati”.

Superamento dell'emergenza.

Non subisce modifiche la definizione di superamento dell'emergenza che consiste nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative - necessarie e non rinviabili - volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita. Le modalità con cui si realizza tale attuazione sono disciplinate dall'art. 5 che è stato modificato e integrato per definire con chiarezza come avviene il subentro delle amministrazioni competenti in via ordinaria.

Piani e programmi territoriali.

I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento ai piani di emergenza comunali e ai piani regionali di protezione civile. La modifica di questo comma ribalta la precedente impostazione che prevedeva che fossero le attività di protezione civile a doversi armonizzare con i programmi territoriali.

Altra piccola ma sostanziale modifica è riscontrabile nella definizione dei tipi di emergenza. Il legislatore caratterizzare le emergenze in tre livelli ed introduce, per la prima volta, un limite temporale all'impiego di quei “mezzi e poteri straordinari” utilizzabili per fronteggiare le emergenze di cui alla lettera C:

tipo A: “eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli Enti e amministrazioni competenti in via ordinaria”;

tipo B: “eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria”;

tipo C: “calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo”.

In merito alla dichiarazione dello stato di emergenza sono inserite delle importanti novità, ribadito che anche le Regioni possono *chiedere al Governo la Dichiarazione dello Stato di Emergenza*, e che definito che tale dichiarazione può avvenire “nell'immediatezza” di un evento emergenziale e non più soltanto dopo che tale evento si sia verificato, la Legge stabilisce che la dichiarazione dello stato di emergenza debba avere un tempo definito che di norma non deve superare i 90 giorni, salvo una proroga di massimo 60 giorni che potrà essere deliberata dal Consiglio dei Ministri¹.

Altre modifiche di interesse riguardano le ordinanze che vengono emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile e posso disporre relativamente a:

- servizi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento;
- messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei beni culturali gravemente danneggiati o che costituiscono una minaccia per l'incolumità pubblica e privata;
- ripristino delle infrastrutture e delle reti indispensabili per la continuità delle attività economiche e produttive e per la ripresa delle normali condizioni di vita;
- interventi volti a evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose.

¹ Anche se a partire da luglio 2013 è in corso un riesame della durata ipotizzata per lo stato di emergenza, la tendenza sembrerebbe quella di prolungare tale periodo.

Risulta importante segnalare che queste ordinanze, trasmesse per informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro con portafoglio delegato, se emanate entro 30 giorni dalla dichiarazione dello stato di emergenza non richiedono il concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e sono immediatamente efficaci.

Dopo i 30 giorni dalla dichiarazione dello stato di emergenza, le ordinanze sono emanate di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze limitatamente ai profili finanziari.

Prima di passare in rassegna il quadro normativo regionale riteniamo quanto mai importante soffermarci su una ulteriore novità introdotta dalla Legge 100, le competenze di Sindaco e Prefetto.

La principale modifica è al comma 2 e prevede che al verificarsi di un evento di tipo b) o c) **il Prefetto** assuma la direzione unitaria dei servizi di emergenza a livello provinciale coordinandosi con il Presidente della Regione, oltre che raccordando le proprie iniziative con gli interventi dei Sindaci dei Comuni interessati.

Il Sindaco, per ciò che lo riguarda, vede ribadire il suo ruolo dalla legge n. 100/2012 quale autorità comunale di protezione civile e precisa, al comma 3, che il Sindaco assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del Comune e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite. Con tale modifica, che si somma al potere di ordinanza, si ribadisce ancora di più l'importante ruolo del Primo Cittadino in materia di protezione civile.

In questa Legge infine si definisce l'obbligatorietà di redazione dei piani di protezione civile, se pur nei limiti delle risorse disponibili, attraverso la formula:

“entro 90 giorni dal 14 luglio 2012, data di entrata in vigore di questa legge, ciascun comune approva, con deliberazione consiliare, il piano di emergenza comunale – redatto secondo i criteri e le modalità riportate nelle indicazioni operative del Dipartimento della Protezione Civile e delle Giunte regionali - e provvede alla verifica e all'aggiornamento periodico di questo strumento. Copia del piano deve essere trasmessa alla Regione, alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo e alla Provincia territorialmente competenti.

Dall'attuazione di queste nuove disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

Leggi Regionali della Toscana

In ambito regionale, la Toscana ha normato appositamente la propria competenza in prima istanza con la Legge Regionale 88/1998, come modificata dalla Legge Regionale 01/2001, in cui ha dato attuazione al già citato decreto legislativo n.112/1998 (art. 30 e 31) in materia di protezione civile, istituendo il sistema regionale di protezione civile quale insieme organizzato dei soggetti pubblici e privati che, nell'ambito dei compiti definiti dalla normativa vigente, concorrono alle attività di protezione civile nel territorio toscano.

La Legge Regionale 67/2003 "Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività", infine, stabilisce all'Art. 8, comma 2, i compiti affidati dalla Regione ai Comuni:

lettera a: elaborazione del quadro dei rischi, in raccordo con la provincia;

lettera b: organizzazione delle procedure atte a fronteggiare le situazioni di emergenza comunali;

lettera c: iniziative di prevenzione, informazione alla popolazione ed organizzazione di esercitazioni;

lettera d: assumere il coordinamento delle operazioni nel proprio ambito, in raccordo con la provincia;

lettera e: censimento danni post-evento e procedure di ritorno alla normalità;

lettera f: impiego del volontariato per le finalità di cui sopra.

Nel medesimo testo, dà facoltà ai Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti (definizione oggi superata in parte dalla norma che prevede l'obbligo di associazione per le realtà comunali sotto i 3000 e/o 5000 abitanti entro il dicembre 2014) di organizzarsi in forma associata (Art.4) sulla base della Legge Regionale 40/2001 "Disposizione in materia

di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associate di comuni". Sempre all'interno della Legge Regionale 67/2003, nel particolare della Sezione II, viene disciplinata la redazione dei piani di protezione civile comunali e provinciali. Nello specifico, essi devono: definire il quadro dei rischi e disciplinare l'organizzazione e le procedure per fronteggiare l'emergenza (Art.16, comma 1, lettera a e b). L'organizzazione operativa del comune deve essere predisposta (Art. 18, comma 1):

lettera a: sulla base delle indicazioni regionali,

lettera b: censendo le risorse disponibili sul territorio ed evidenziando eventuali criticità;

lettera c: stabilendo le procedure di raccordo con la provincia sulla base del piano provinciale.

Per quanto concerne il Regolamento attuativo di tale legge, si fa riferimento al DPGR 69/2004 e alle successive modifiche apportate dal DPGR 44/2006. Significativa indicazione è espressa, oltre che dalle competenze comunali ridefinite nel dettaglio dell'Art. 5, dalla procedura di attivazione dell'Unità di Crisi annoverata nell'Art. 11:

Comma 1: A livello comunale, l'unità di crisi è convocata dal Sindaco, dall'Assessore delegato o dal diverso soggetto competente in base all'ordinamento e le modifiche apportate DPGR 44/2006.

Comma 2: L'unità di crisi comunale prevede, di norma, la partecipazione:

- a) dei responsabili dei servizi comunali interessati dall'emergenza tra cui, in particolare, del servizio tecnico, viabilità, sociale, polizia municipale, edilizia;
- b) di un referente della azienda sanitaria locale competente per territorio, ove la situazione di criticità riguardi i presidi ospedalieri presenti sul territorio comunale;
- c) un rappresentante degli enti o società erogatori dei servizi pubblici essenziali;
- d) un referente dei vigili del fuoco (abrogato con DPGR 44R del 2006);
- e) un referente delle forze dell'ordine locali, individuato d'intesa con il prefetto (abrogato con DPGR 44R del 2006);

- f) una rappresentanza delle organizzazioni di volontariato operanti a livello comunale, per il coordinamento e l'utilizzo delle risorse impegnate nell'attività di soccorso in conformità alle previsioni dei piani di protezione civile comunali;
- g) gli altri soggetti individuati nel piano di protezione civile comunale.

Così come previsto dalla normativa il presente Piano, per quanto compete alla Regione ed alla Provincia, sarà loro trasmesso entro sessanta giorni dall'approvazione per le opportune osservazioni, come espresso dall'Art.24, comma 1 del sopracitato decreto.

Per la predisposizione del presente piano, si fa riferimento alle linee guida pubblicate nell'allegato 1 del Decreto Regionale 5729/2008 recante "Manuale di istruzioni tecnico – operative per l'elaborazione e la verifica del piano di protezione civile comunale/intercomunale".

Strutture nazionali ed enti locali preposti alla protezione civile

Come già detto, il cammino legislativo inizia nel 1992 con la Legge 225 e culminato con la Legge 100/2012 disegna e razionalizza l'organizzazione della protezione civile. E lo fa con una originalità che non è presente in alcun altro paese: vengono coinvolti in questa funzione pubblica non solo l'organizzazione dello Stato ed il sistema degli Enti Locali, ma anche la società civile, i privati, che partecipano a pieno titolo al Servizio Nazionale della Protezione Civile.

Fra i vari aspetti trattati dal legislatore, infatti, di fondamentale importanza assume l'Art. 6, il quale elenca chi fa parte del sistema nazionale (le componenti), e nel farlo coinvolge praticamente tutte le realtà della società italiana:

Art. 6, comma 1: All'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.

Tutte le strutture presenti nel paese vengono direttamente interessate nelle attività di previsione, prevenzione, soccorso e ripristino, compreso il concorso dei cittadini:

Art. 6, comma 2: Concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonché gli ordini ed i collegi professionali.

Necessariamente le componenti istituzionali del servizio sono affiancate da componenti più prettamente “operative”, ovvero da quelle strutture che, affiancandosi a Comuni, Province e Regioni, vanno ad operare materialmente gli interventi necessari soprattutto nella fase di soccorso:

Art. 11: Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile:

- a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;
- b) le Forze armate;
- c) le Forze di polizia;
- d) il Corpo forestale dello Stato;
- e) I Servizi tecnici nazionali;
- f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca;
- g) Croce Rossa Italiana;
- h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
- i) le organizzazioni di volontariato;
- j) il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico - CNSAS.

Anche in questo caso, l'elenco recepisce lo spirito di coinvolgimento e di partecipazione completa agli interventi di protezione civile, andando ad utilizzare tutte le risorse che possono essere determinanti nella gestione delle criticità. Inoltre, tali strutture soddisfano l'esigenza di organizzazione e diffusione capillare sul territorio, riuscendo ad intervenire su tutto il territorio nazionale modulando l'impegno in relazione all'impatto dell'evento emergenziale.

Buone pratiche nel rapporto tra Enti e Amministrazioni locali

In aggiunta al quadro normativo possiamo trovare direttive o indirizzi, provenienti dal Dipartimento Nazionale della protezione civile, che vengono emessi con il preciso scopo di “consigliare” comportamenti a buone pratiche che possano migliorare il sistema della protezione civile.

In questo ambito ci pare molto utile sottolineare quanto riportato rispettivamente nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, concernente *“indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”* del 03 dicembre 2008 e nelle *“indicazioni operative per provvedere a prevenire eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici e idraulici”* del 14 ottobre 2011.

Negli Indirizzi operativi, troviamo un esplicito richiamo alle amministrazioni Provinciali e Regionali affinché si facciano promotrici di iniziative finalizzate al supporto delle realtà comunali, in particolare quelle di piccole dimensioni, nella realizzazione di modelli di pianificazione che consentano una efficiente organizzazione delle risorse a livello locale. Oltre a questa importante nota, sempre nella stessa direttiva possiamo leggere quanto segue:

A livello comunale, così come previsto dall'art.15 legge 24 febbraio 1992, n. 225 (così come modificato dalla Legge 100/2012) e dall' art. 108 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Sindaco assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del Comune e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede ai primi interventi necessari a fronteggiare l'emergenza, dando attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di emergenza. In particolare, anche utilizzando il potere di ordinanza, il Sindaco, attraverso il personale della sua struttura comunale, del sistema intercomunale, chiedendo l'ausilio delle componenti e strutture di protezione civile inviate ad operare sul territorio (vigili del fuoco, forze di polizia, strutture sanitarie, enti gestori della rete idrica, elettrica, del gas, dei rifiuti e della telefonia, volontariato locale) e con il supporto di ditte ed aziende private provvede a:

- l'individuazione della sede più idonea per l'ubicazione del centro operativo comunale, delle aree di attesa e delle aree di ricovero della popolazione (Laddove non prevista già in fase di pianificazione dell'emergenza); l'individuazione delle situazioni di pericolo e la prima messa in sicurezza della popolazione, anche disponendone l'evacuazione; l'assistenza sanitaria ai feriti;
- la distribuzione dei pasti e l'assegnazione di un alloggio alternativo alla popolazione "senza tetto";
- la continua informazione alla popolazione sulla situazione e sui comportamenti da adottare anche attraverso l'attivazione di uno sportello informativo comunale;
- il controllo della viabilità comunale con particolare attenzione alla possibilità di afflusso dei soccorritori e di evacuazione della popolazione colpita o a rischio;
- il presidio a vista del territorio per seguire l'evoluzione dell'evento.

In funzione dell'intensità e dell'estensione dell'evento, nonché della capacità di risposta del sistema locale, per garantire il coordinamento delle attività di gestione dell'emergenza, si attiveranno sul territorio, ai diversi livelli di responsabilità, i centri operativi e di coordinamento presso i quali sono rappresentate le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.

Aggiornamento del documento

Così come definito dalla Legge Regionale n. 67/2003 e ribadito, a livello nazionale, nell'art. 15 della Legge 100/2012 il Piano di Protezione Civile deve essere continuamente sottoposto a riesame e aggiornamento al fine di rappresentare un reale strumento operativo. Il sistema di analisi e censimento dei dati e di definizione delle procedure è stato infatti sviluppato sulla base delle conoscenze attuali del territorio che saranno sempre soggette a variazione rendendo indispensabile l'aggiornamento periodico di tutti i dati raccolti e delle procedure definite.

Inoltre il quadro dei rischi individuato è fortemente soggetto a modifiche e può variare anche in maniera importante in seguito al verificarsi di nuovi eventi, oppure in seguito

alla realizzazione di opere che riducano, rimuovano o moltiplichino l'incidenza del rischio in determinati punti sul territorio. Tutti questi fattori portano alla continua necessità di aggiornamento, modifica, integrazione di tutto il materiale contenuto nel Piano.

E' importante sottolineare che la redazione del Piano di Protezione Civile non esaurisce i compiti dell'ufficio comunale o intercomunale di protezione civile bensì costituisce una indispensabile premessa allo sviluppo di un sistema di protezione civile funzionante e condiviso a tutti i livelli dalla popolazione.

A seguito dell'approvazione del documento, l'ufficio competente dovrà periodicamente aggiornarlo in merito ai dati territoriali di base (vulnerabilità e risorse), all'analisi dei rischi, alle novità in campo normativo e legislativo e alle variazioni nei riferimenti e negli organigrammi degli Enti coinvolti.

Un ulteriore importante ruolo di aggiornamento del piano dovrà inoltre essere svolto dalle figure di riferimento che riceveranno incarichi specifici all'interno del piano.

Per garantire che il piano possa essere considerato a tutti gli effetti un documento effettivamente operativo sarà necessario prevedere e gestire due azioni fondamentali:

1. Organizzazione periodica di eventi esercitativi legati ai reali scenari territoriali e mirati alla verifica delle procedure e dei dati inseriti nel piano di protezione civile;
2. Realizzazione di un percorso teso alla condivisione con la popolazione dei contenuti del piano e più in generale della progettazione di una informazione continua verso la popolazione residente e anche verso chi usufruisce del territorio in modo più o meno stabile (es. lavoratori, turisti ...).

Lista riassuntiva delle principali normative

Per un quadro più completo delle normative in ambito protezione civile, si potrà far riferimento alla seguente lista che viene fornita ufficialmente dal Dipartimento Nazionale della protezione civile.

Quadro normativo riguardante il servizio nazionale della Protezione Civile

Legge n. 100 del 12 Luglio 2012

Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile

Legge n. 225 del 24 febbraio 1992

Istituzione del servizio nazionale della protezione civile

Legge n. 401 del 9 novembre 2001

Disposizioni urgenti per il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile

Legge n. 152 del 26 luglio 2005

Disposizioni urgenti in materia di Protezione Civile

D.P.C.M. del 21 novembre 2006

Costituzione e modalità di funzionamento del Comitato operativo della Protezione Civile

D.P.C.M. del 3 aprile 2006

Composizione e modalità di funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.

D.P.C.M. del 2 luglio 2010

Proroga della costituzione e delle modalità di funzionamento del Comitato operativo della Protezione Civile

Norme rilevanti sul coordinamento dei soccorsi

Legge n.26 del 26 febbraio 2010 che converte il decreto 30 dicembre 2009 n.195

Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. (10A02577) (GU n. 26 del 26-02-2010)

D.L. 30 Dicembre 2009 n. 195

Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. (09G0208) (GU n. 302 del 30-12-2009)

D.P.C.M. 21 novembre 2006

Costituzione e modalità di funzionamento del Comitato operativo della Protezione Civile

D.P.C.M. 23 ottobre 2006

Modifiche all'organizzazione interna del Dipartimento della Protezione Civile

D.L. 31 maggio 2005, n. 90

Disposizioni urgenti in materia di protezione civile

D.L. 4 novembre 2002 n. 245

Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile

Circolare 30 settembre 2002, n. DPC/CG/0035114

Ripartizione delle competenze amministrative in materia di protezione civile

D.P.C.M. 2 marzo 2002

Costituzione del Comitato Operativo della Protezione Civile

L. 9 novembre 2001, n. 401

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile.

L'articolo 5 comma 3 bis della legge è stato modificato dall'articolo 4 del *decreto legge n. 245 del 30 novembre 2005*

Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione

D. L. 7 settembre 2001, n. 343

Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303

Modificazioni alla legge 21 novembre 2000, n. 353

D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 303

Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n.59

D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59

Leggi riguardanti in particolare il ruolo delle Regioni e degli Enti Locali

Circolare 30 settembre 2002, n. DPC/CG/0035114

Ripartizione delle competenze amministrative in materia di protezione civile

Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione

L. 9 novembre 2001, n. 401

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

Servizio nazionale della Protezione Civile

Legge n. 225 del 24 febbraio 1992

Istituzione del servizio nazionale della protezione civile

Legge n. 401 del 9 novembre 2001

Disposizioni urgenti per il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile

Legge n. 152 del 26 luglio 2005

Disposizioni urgenti in materia di Protezione Civile

D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 334


Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

L. 3 agosto 1999, n. 265

Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli Enti Locali, nonché modifiche alla Legge 8 giugno 1990, n. 142

D. Lgs. 31 marzo 1998, n.112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59.




Scheda sintetica del territorio

DATI E CONTATTI DELL'INTERCOMUNALE

Piano intercomunale di protezione civile

Il territorio dell'Intercomunale

In queste pagine sono sintetizzati i dati del territorio facente parte dell'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese e sono raccolti i recapiti d'interesse per la protezione civile.

UNIONE DI COMUNI MONTANA APPENNINO PISTOIESE			
Provincia di riferimento:		PISTOIA	
Estensione (Km ²):	330,41	Abitanti totali:	15551
Posizione sulla mappa:			
			
Comuni facenti parte dell'intercomunale			
<i>Abetone</i>	<i>Cutigliano</i>	<i>Marliana</i>	
<i>Piteglio</i>	<i>Sambuca Pistoiese</i>	<i>S. M. Pistoiese</i>	

Elenco contatti per la protezione civile

Contatto	Telefoni	Fax	e-mail
Contatti dell'Intercomunale			
Presidente			
Referente prot. civ.			
Ce.Si. (centro situazioni)			
COI (sede principale)			
Corpi dello stato in sede locale (sedi di competenza territoriale)			
Vigili del Fuoco			
Carabinieri			
Polizia stradale			
Forestale			
Volontariato nel territorio intercomunale			